



IL DIRETTORE GENERALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio Istruttore	Gestione del contenzioso
Tipo materia	Affidamento servizi legali
Misura/Azione	NO
Privacy	NO
Pubblicazione integrale	SI

N. 504/DG del registro delle deliberazioni

OGGETTO: RICORSO DI SECONDO GRADO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI SEZIONE LAVORO, PROPOSTO DAL SIG. ROMEO ALFONSO AVVERSO LA SENTENZA N. 4238/2019 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI BARI - SEZ. LAV. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE, CONSISTENTE NELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO, IN FAVORE DELL'AVV. GAETANO FIORETTI. CIG Z992F51056.

L'ANNO DUEMILAVENTI ADDÌ 27 DEL MESE DI NOVEMBRE, nella sede dell'ARIF, in Modugno (BA) alla Via delle Magnolie, civ. 6, previa istruttoria, espletata dall'Ufficio "Gestione del contenzioso", confermata dal Direttore degli Uffici della D.G.,

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

con deliberazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 128 del 13 marzo 2020, è stato adottato il bilancio di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020/2022, trasmesso alla Regione Puglia per la definitiva approvazione, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. d) e 4, comma 1, lett. e) della L.R. n. 3/2010;

con deliberazione commissariale n. 252 del 1° giugno 2020 sono state apportate talune variazioni al bilancio pluriennale 2020/2022;

con DDG n. 374/DG del 2 settembre 2020, n. 442/DG del 26 ottobre 2020 e n. 493/DG del 26 novembre 2020, sono state adottate la seconda, la terza e la quarta variazione al bilancio pluriennale 2020/2022 ed annuale 2020;

a questa Agenzia è stato notificato atto di appello, proposto dal Sig. Romeo Alfonso, avverso la sentenza n. 4238/2019, pronunciata dal Tribunale ordinario di Bari - Sez. Lav., nel giudizio ivi incardinato dalla medesima parte, in materia di conversione contrattuale e risarcimento del danno;



l'art. 17 del D.Lgs. n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 L. 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii";

la suddetta norma deve essere applicata in combinato disposto con l'art.4 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

per effetto dell'applicazione combinata delle norme innanzi citate trova applicazione il principio di proporzionalità per cui si ritiene ammesso l'affidamento diretto dell'incarico di affidamento del servizio legale, al di sotto della soglia normativamente prevista, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

sulla scorta delle risultanze istruttorie, al fine di assicurare ampia tutela agli interessi, intestati a questo Ente, si rende necessaria la costituzione nel giudizio di secondo grado, innanzi alla Corte di Appello di Bari - Sez. Lav., affidando all'uopo il servizio legale, avente ad oggetto le attività di rappresentanza e difesa in giudizio (patrocinio legale) secondo linee guida dell'ANAC n. 12/2018, mediante rilascio di apposito mandato alle liti in favore di avvocato regolarmente iscritto all'albo di questo Ente, approvato con deliberazione del Direttore Generale 15 ottobre 2020, n. 433 (ultimo aggiornamento);

risulta, pertanto, necessario conferire mandato di rappresentanza e difesa nel giudizio de quo mediante formale affidamento del correlativo servizio, nonché assumere la relativa spesa occorrente ed approvare lo schema negoziale, sì da disciplinare i conseguenti rapporti giuridico patrimoniali, intercorrenti tra l'Ente ed il professionista;

l'individuazione del professionista legale è stata effettuata attingendo all'Albo dei professionisti-Sez. Avvocati-di ARIF aggiornato con deliberazione del Direttore Generale 15 ottobre 2020, n. 433 – in applicazione del criterio inteso ad assicurare la continuità delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente (e, dunque, l'ottimale tutela degli interessi intestati all'Arif, a fronte della pregressa conoscenza dei fatti di causa), rispetto a quelle già espletate dal medesimo nell'ambito del giudizio di prime cure;

VISTO il preventivo-offerta in atti del 9 novembre 2020, pervenuto dall'Avv. Gaetano Fioretti con studio in Bari alla via Calefati n. 418 per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa nel giudizio de quo, per un ammontare, pari ad €. **5.338,00** (oltre accessori di legge) (prot. ARIF n.62589 del 10 novembre 2020), risultato congruo rispetto ai minimi tariffari determinati dal decreto 8 marzo 2018, n. 37 "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

RITENUTA, quindi, necessaria, al fine di difendere gli interessi di questa Amministrazione, la costituzione nel giudizio di secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Bari - Sez. Lav. per le motivazioni sopra esposte, nonché la stipula del contratto disciplinante l'affidamento del servizio legale sopradetto, con l'Avv. Gaetano Fioretti, poiché idoneo a garantire al meglio la difesa e la rappresentanza di questa Agenzia nella controversia de qua;



RAVVISATA l'esigenza di approvare l'allegato schema di contratto, disciplinante l'affidamento del servizio legale in argomento, da stipulare con l'Avv. Gaetano Fioretti con studio in Bari alla via Calefati n. 418, avente la forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del vigente Regolamento interno di funzionamento e contabilità, nonché di assumere ed impegnare ex art. 84 e segg, medesimo regolamento a carico del bilancio la complessiva spesa, pari ad €. 6.388,25 onnicomprensiva degli accessori, (al netto dell'IVA, risultando, detto professionista, nel regime forfettario) nell'ambito del bilancio pluriennale 2020/2022 – codice meccanografico 1.03.02.99.002 – Missione 01 – Programma 11 ed al capitolo n. 380 del bilancio annuale di previsione 2020: “*Spese legali e per liti*”, (atto di impegno finanziario n. 2593 sub 24/2019), ai sensi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 1.6 (Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e s.m.);

RICHIAMATI:

- La L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;
- La D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, recante l'approvazione del Regolamento interno di funzionamento e contabilità e della dotazione organica di quest' Agenzia;
- La L.R. n. 19/2019 rubricata: “Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) e abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia)”;
- La deliberazione di Giunta Regionale n.1097 del 16 luglio 2020, attraverso la quale è stato designato il Direttore Generale di questa Agenzia, nella persona del Dr. Agr. Francesco Ferraro;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.319 del 28-07-2020, con il quale è stato nominato il Direttore Generale nella persona del Dr. Agr. Francesco Ferraro;
- Il verbale d'insediamento, acquisito al protocollo generale ARIF in data 17 agosto 2020 al n.45645, del Direttore generale Dr. Agr. Francesco Ferraro;

DELIBERA

DI DARE ATTO che tutto quanto esposto nel preambolo costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportato;

DI DISPORRE la costituzione nel giudizio di secondo grado (R.G. n. 2022/2019) innanzi alla Corte di Appello di Bari - Sez. Lav., incardinato dal Sig. Romeo Alfonso, al fine di impugnare la sentenza n. 4238/2019, emessa dal Tribunale ordinario di Bari - Sez. Lav.;

DI AFFIDARE il servizio legale avente ad oggetto le attività di rappresentanza e difesa dell'Ente, nell'ambito del giudizio de quo, in favore dell'Avv. Gaetano Fioretti con studio in Bari alla via Calefati n. 418;

DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio legale, avente ad oggetto le attività di rappresentanza e difesa dell'Ente, nell'ambito del giudizio de quo, in favore dell'Avv. Gaetano Fioretti con studio in Bari alla via Calefati n. 418 risulta disciplinato dallo schema contrattuale unito



al presente provvedimento (ALLEGATO A) dalla lettura del quale si desume che il compenso concordato coincide con la somma, pari ad € **5.338,00** (oltre accessori) per complessivi € 6.388,25;

DI DARE ATTO che il codice univoco per la fatturazione risulta essere **UFY9UQ**;

DI DARE ATTO che il CIG relativo al presente affidamento risulta essere **Z992F51056**;

DI INDIVIDUARE quale responsabile unico del procedimento il Sig. Michele Ricci, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, D.lgs. n. 50/2016 e art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i;

DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, come sopra individuato potrà avvalersi, senza oneri aggiuntivi per questa Agenzia, ex art. 31- co. 7- D.Lgs. n. 50/2016 del supporto degli avv.ti Antonio Capodieci e Maria Spinosa nella qualità di affidatari del servizio di assistenza legale;

DI ASSUMERE ED IMPEGNARE la spesa complessiva pari ad €. **6.388,25** onnicomprensiva degli accessori, (al netto dell'IVA, risultando, detto professionista, nel regime forfettario) nell'ambito del bilancio pluriennale 2020/2022 – codice meccanografico 1.03.02.99.002 – Missione 01 – Programma 11 ed al capitolo n. 380 del bilancio annuale di previsione 2020: “*Spese legali e per liti*”, (atto di impegno finanziario n. 2593 sub 24/2019), ai sensi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 1.6 (Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e s.m.);

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'Avv. Gaetano Fioretti PEC: avv.gaetanofioretti@pec.it;

DI TRASMETTERE, ai sensi degli artt. 86, co.3 e 89 del vigente Regolamento di funzionamento e contabilità, la presente deliberazione alla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, Lucia Littoriano, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento a titolo di acconto, con le modalità previste nell'allegato A) al presente provvedimento, da disporsi in favore dell'Avv. Gaetano Fioretti;

DI DARE ATTO che l'impegno di spesa assunto, attraverso questa deliberazione diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 86 – comma 3 del regolamento interno su richiamato;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile unico del procedimento, agli Avv.ti Antonio Capodieci e Maria Spinosa ed alla Dott.ssa Francesca Lauria, ai fini dei conseguenti adempimenti concernenti la stipula dell'allegato contratto;

DI DARE ATTO ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, in capo all'organo adottante, nonché al responsabile unico del procedimento ed al Direttore degli Uffici della D.G.;

DI DARE ATTO che con la firma del contratto è contestualmente acquisita dall'Avv. Gaetano Fioretti dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale;



DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile per consentire la tempestiva attuazione di quanto disposto;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio online dell'ARIF e sul sito www.arifpuglia.it - nella sezione Amministrazione trasparente – sotto sezione “Bandi di gara e contratti – Avvisi e bandi Albo avvocati” e sezione Provvedimenti: Provvedimenti del Direttore Generale.

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, composto da n. 10 (dieci) fasciate, compresi gli allegati è adottato in unico originale.



Firmato digitalmente da:
FRANCESCO FERRARO
ARIF PUGLIA - Agenzia Regionale per le attività Irriguo e Forestali
Firmato il 27/11/2020 16:30
Seriale Certificato: 446065
Valido dal 27/08/2020 al 27/08/2023
TI Trust Technologies CA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Agr. Francesco Ferraro

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente provvedimento dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie



Firmato digitalmente da: *Ugo Galli*
UGO ANTONIO GALLI
ARIF PUGLIA - Agenzia Regionale per le attività Irriguo e Forestali
Firmato il 27/11/2020 15:06
Seriale Certificato: 446132
Valido dal 21/10/2020 al 21/10/2023
TI Trust Technologies CA

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 86, comma 3, del Regolamento interno di funzionamento e contabilità)



Ufficio Conformità e Controllo
Firmato digitalmente da:
LUCA LITTICHIANO
ARIF PUGLIA - Agenzia Regionale per le attività Irriguo e Forestali
Firmato il 27/11/2020 16:20
Seriale Certificato: 445326
Valido dal 29/05/2019 al 28/05/2022
TI Trust Technologies CA



REGIONE PUGLIA



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI

La presente deliberazione, composta da n. 10 (dieci) facciate, compreso l'allegato A) viene pubblicata all'Albo istituzionale online dell'ARIF, sul sito www.arifpuglia.it per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul medesimo.

Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell'ARIF, Via delle Magnolie, 6 – 70026 Modugno (BA).

L'incaricato

Rag. Francesco Fanelli



SCRITTURA PRIVATA AVV. GAETANO FIORETTI

CIG: Z992F51056

Contratto per l'affidamento del servizio legale, avente ad oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente, ai fini della costituzione nel giudizio di secondo grado (R.G. n. 2022/2019) innanzi alla Corte di Appello di Bari - Sez. Lav., incardinato dal Sig. Romeo Alfonso, in tema di impugnativa della sentenza n. 4238/2019, emessa dal Tribunale ordinario di Bari - Sez. Lav.;

TRA

L'ARIF PUGLIA, in persona del Direttore Generale, Dott. Agr. Francesco Ferraro, nella sua qualità di rappresentante legale di ARIF PUGLIA

E

L'avvocato Gaetano Fioretti con studio in Bari alla via Calefati n. 418, affidatario del servizio legale in oggetto, codice fiscale FRTGTN69D20A662H, P. IVA 05587430728, numero iscrizione al Consiglio dell'Ordine di Bari, tesserino n. 954/15 PEC: avv.gaetanofioretti@pec.it;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto del servizio

1. L'oggetto del presente servizio consiste nello svolgimento dell'attività legale di rappresentanza e difesa in giudizio per la tutela degli interessi di ARIF PUGLIA ai fini della costituzione nel giudizio di secondo grado (R.G. n. 2022/2019) innanzi alla Corte di Appello di Bari - Sez. Lav., incardinato dal Sig. Romeo Alfonso, in tema di impugnativa della sentenza n. 4238/2019, emessa dal Tribunale ordinario di Bari - Sez. Lav.;

2. All'avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Ente, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per i professionisti incaricati, che provvederanno a loro cure e spese in ordine alle predette incombenze. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente contratto per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Ente.



3. L'ARIF conferisce all'avvocato, che accetta, l'incarico, consistente nella rappresentanza assistenza e difesa, avuto riguardo alla controversia di cui in premessa.
4. L'ARIF dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'avvocato del grado di complessità della controversia.
5. L'ARIF, in relazione al servizio conferito, si impegna a sottoscrivere, in favore dell'avvocato affidatario mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 2 – Compenso

2.1. Il compenso onnicomprensivo, per lo svolgimento dell'intero servizio, dalla fase introduttiva fino alla notificazione della sentenza definitiva propria del corrispondente grado di giudizio, è pattuito in €. 5.338,00, oltre accessori di legge, per complessivi €. 6.388,25.

Il compenso suddetto costituirà oggetto di corrispondente rimodulazione, in senso diminutivo, rispetto all'importo sopra citato, ove la controversia dovesse essere definita antecedentemente alla pronuncia del provvedimento giurisdizionale conclusivo, con conseguente determinazione del quantum spettante in base all'attività defensionale effettivamente svolta.

2.2. L'avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze:

- a) il 50% del compenso successivamente alla data di stipula del presente contratto
- b) la restante parte, a seconda di quanto sopra indicato, al momento della definizione del giudizio ovvero del deposito del provvedimento giurisdizionale conclusivo in cancelleria.

Articolo 3 – Durata del contratto

3.1. La durata coincide con la data di deposito del provvedimento giurisdizionale conclusivo del giudizio in cancelleria.

Articolo 4 – Obblighi dell'avvocato

4.1. L'avvocato affidatario s'impegna:

- a) ad informare tempestivamente e costantemente l'ARIF circa l'andamento della causa, ivi compresa la previsione del possibile esito della stessa (utile alla P.A. per la predisposizione del fondo rischi ex art. 5, comma 2, lett. h) dell'allegato 4/2 di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011);
- b) a comunicare all'ARIF l'esito della causa;
- c) a chiedere la corresponsione finale del proprio compenso non prima del deposito del provvedimento giurisdizionale conclusivo in cancelleria;



d) alla costituzione di un proprio conto corrente professionale dedicato per la corresponsione del proprio compenso ad opera dell'ARIF;

e) ad accettare integralmente le condizioni previste nel preventivo-offerta che ha dato origine al presente contratto, cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di trovarsi nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;
- di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le controparti (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicate e che non si sono occupati in alcun modo delle vicende oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n.190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale;
- l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs.39/2013 e s.m. in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'ARIF o in conflitto con ARIF per tutta la durata del rapporto instaurato.

Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle predette situazioni.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del C.C. o di revocare l'incarico.

Articolo 5 – Disciplina

5.1. Il presente contratto è regolato dalle norme del codice civile e dalle vigenti disposizioni di legge speciali in materia.

Articolo 6 - Registrazione

6.1 Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

6.2 Ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della parte che, con il suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria.



REGIONE PUGLIA



Agenzia Regionale
attività Irrigugie e Forestali

Le parti accettano interamente le clausole sopra riportate e si obbligano fin dalla sottoscrizione a osservarle integralmente.

Letto, confermato e sottoscritto

Modugno, _____

Il Direttore Generale

Dott. Agr. Francesco Ferraro

L'avvocato incaricato

Avv. Gaetano Fioretti